

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

All.: 2; ann.: //.

OGGETTO: Effetti sull'avanzamento e detrazione di anzianità conseguenti alla fruizione del congedo retribuito per assistenza a disabile, di cui all'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e del congedo senza assegni per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^ ^^

1. L'istituto del congedo retribuito di due anni per l'assistenza a familiare portatore di handicap grave è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 80, comma 2 della legge n. 388/2000 che ha inserito nell'art. 4 della legge n. 53/2000 il comma 4-bis, il quale ha statuito che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ha diritto a fruire di un congedo non superiore a due anni durante il quale veniva riconosciuta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e una contribuzione figurativa.

Nonostante il suddetto istituto sia nato nell'alveo del congedo senza assegni di cui al comma 2 del citato art. 4 della legge n. 53/2000 (il congedo per gravi e documentati motivi familiari non superiore a due anni che espressamente prevedeva la sua non computabilità nell'anzianità di servizio), il citato comma 4-bis nulla ha specificato al riguardo. L'assenza di una norma esplicita e il riconoscimento per tale tipologia di congedo della remunerazione e della contribuzione figurativa hanno fatto ritenere che non vi fosse alcuna incidenza sull'anzianità di servizio.

In seguito, poiché il congedo retribuito è stato concepito sostanzialmente come disposizione a favore del genitore che assiste il figlio disabile, in occasione dell'emanazione del Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il predetto comma 4-bis dell'art. 4 della legge n. 53/2000 è confluito integralmente nell'art. 42, comma 5 del citato decreto legislativo.

2. Negli anni successivi l'istituto del congedo retribuito è stato oggetto di modifiche normative (tra cui l'eliminazione del requisito dei 5 anni dall'accertamento dell'invalidità per fruire del congedo) e di pronunce della Corte Costituzionale (estensione della platea dei possibili beneficiari del congedo); nessuna novità, invece, si è registrata in relazione a un'eventuale incidenza di tale congedo sull'anzianità di servizio.

./.

3. Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, emanato per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, ha poi modificato, tra l'altro, il citato comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo i commi dal 5-bis al 5-quinquies. In particolare, il comma 5-quinquies, nel prevedere che il congedo retribuito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ha rinviato, per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, alle disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.
4. A seguito del suddetto intervento legislativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato a tutte le Amministrazioni Pubbliche la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, allo scopo di chiarire le innovazioni normative di cui al citato decreto legislativo n. 119/2011 e specificando, in merito al trattamento spettante durante il congedo retribuito, che *“i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio ... ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità”*.
Con una successiva lettera del 27 dicembre 2012, il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta a un quesito posto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che aveva rappresentato dubbi applicativi in relazione al predetto richiamo, contenuto nel comma 5-quinquies, alle disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, ha precisato che *“il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura ... ma non ai fini della progressione di carriera”*, in quanto *“di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni di carriera presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa”*. Un'analogha comunicazione è stata fornita dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 gennaio 2013 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a seguito di richiesta di parere sul medesimo argomento.
5. Per quanto sopra esposto, si dispone che, in recepimento del suddetto orientamento della Funzione Pubblica, **a decorrere dal 1° novembre 2014**, il personale militare, che fruirà del congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, subirà una detrazione di anzianità, con le modalità previste dalle norme di stato giuridico delle rispettive categorie.
Il personale che a tale data stia già fruendo di un congedo retribuito subirà una detrazione di anzianità a decorrere dalla medesima data; in tal caso, i Comandi/Enti dovranno immediatamente notificare il contenuto della presente agli interessati, trasmettendo copia della relata a questa Direzione Generale, unitamente al provvedimento di concessione del congedo.
6. La suddetta detrazione, che sarà formalizzata al momento del rientro in servizio dell'interessato, potrebbe incidere sull'avanzamento attraverso la mancata inclusione in aliquota qualora essa, in virtù del periodo di congedo fruito, determini la perdita del requisito di anzianità minima prevista per l'inserimento nella medesima aliquota.
Per i militari già inclusi nelle rispettive aliquote di avanzamento, che fruiscono di un congedo retribuito durante le procedure valutative (che si concludono con la pubblicazione del quadro di avanzamento o, nel caso di conferimento della qualifica di Luogotenente, della graduatoria di merito), l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia dei provvedimenti nel frattempo adottati, nelle more della verifica del mantenimento del predetto requisito.
Quanto sopra è da ritenersi valido anche in riferimento al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante S.UPS, laddove

il predetto requisito di anzianità deve essere mantenuto fino alla data di approvazione della graduatoria di merito.

Tale procedura sarà adottata anche nel caso di fruizione del citato congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000; pertanto, la circolare di questa Direzione Generale n. MD/GMIL-03-II/4/2/2005/78483 del 12 settembre 2005 è abrogata nella sola parte riferita a tale istituto.

Inoltre, nel rammentare che il beneficio di cui all'art. 42, comma 5 rappresenta una *species* nell'ambito del *genus* del congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, si evidenzia che la durata del periodo complessivo a disposizione di ciascun militare è, comunque, quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito.

7. In ragione di quanto sopra, i Comandi/Enti interessati dovranno inviare **immediata comunicazione** (tramite l'indirizzo di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it o, in alternativa, persomil@persomil.difesa.it) della concessione dei suddetti congedi (disciplinati dai più volte citati art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 e art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000), a questa Direzione Generale, II Reparto:

- 4[^] Divisione per gli Ufficiali e 5[^] Divisione per i Sottufficiali, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A./Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- 6[^] Divisione per i Graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A..

Per il personale dell'Arma dei Carabinieri, appartenente al ruolo Appuntati e Carabinieri, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate direttamente al citato Comando Generale.

Parimenti, i Comandi/Enti sono tenuti a inviare **immediata comunicazione** alle suddette Divisioni di questa Direzione Generale dell'eventuale rientro anticipato in servizio rispetto a quanto originariamente richiesto dall'interessato.

8. Al fine di assicurare una corretta e uniforme gestione dell'istituto del congedo retribuito, i Comandi/Enti dovranno utilizzare il modello in allegato 2 per formalizzare la concessione del beneficio in questione, da notificare all'interessato e inviare contestualmente a questa Direzione Generale.

9. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione a tutti i Comandi/Enti dipendenti della presente circolare, consultabile tra l'altro sul sito "www.persomil.difesa.it" di questa Direzione Generale.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

ELENCO INDIRIZZI

A	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli Affari Militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere Militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	ROMA
	ISPettorato Generale della Sanità Militare	ROMA
	DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
	COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA

%

ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	TORINO
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ANCONA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO LOGISTICO NORD	PADOVA
COMANDO LOGISTICO SUD	NAPOLI
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	NISIDA (NA)
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALE NORD	PADOVA
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	CAGLIARI

COMANDO MARITTIMO NORD	LA SPEZIA
COMANDO MARITTIMO SUD	TARANTO
COMANDO MARITTIMO SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MARITTIMO CAPITALE	ROMA
COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE

IL COMANDANTE DI CORPO

- VISTO l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- VISTO l'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
- VISTA¹ la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL1 II SSS 2013/0050374 del 18 febbraio 2013;
- VISTA l'istanza in data _____ con la quale il (*grado, nome, cognome*), nato/a a _____ (____) il _____, ha chiesto un periodo di congedo dal _____ al _____ per un totale di giorni ____, ai sensi del predetto art. 42, comma 5, per assistere (*nome, cognome e legame di parentela*), nei confronti del quale l'ASL di _____ con verbale n. _____ del _____ ha accertato un handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTE le allegate dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e secondo le disposizioni impartite con la citata circolare della Direzione Generale, attestanti:
- la relazione di parentela e/o affinità con il familiare disabile e, laddove richiesta, la convivenza;
 - l'insussistenza di un ricovero a tempo pieno;
 - la condizione di unico fruitore del congedo per la stessa persona disabile;
 - che l'istante è il familiare legittimato a fruire del congedo in assenza degli altri familiari individuati dal citato art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001;
- VISTO che l'interessato ha già fruito di giorni ____, includendo nel computo anche i periodi di congedo eventualmente fruiti ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, e che, pertanto, il periodo richiesto non eccede il limite di due anni per la persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del militare,

DISPONE

il (*grado, nome, cognome*), nato/a a _____ (____) il _____ è collocato in licenza straordinaria non computabile nel limite annuo di quarantacinque giorni stabilito per detta tipologia di licenza, avendo chiesto di fruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, per la durata di giorni ____, dal _____ al _____. Durante tale periodo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo, per l'anno 2014, di €. 47.351,00. Detto importo è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il periodo in questione, essendo computato nell'anzianità di servizio solo ai fini pensionistici ma non ai fini della progressione di carriera, comporterà una detrazione di anzianità in ruolo che potrebbe produrre effetti sull'avanzamento. Inoltre, esso non è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

Località e data



NOTE

¹ Tale visto dovrà in futuro essere aggiornato, in quanto la richiamata circolare sarà prossimamente abrogata e le relative disposizioni confluiranno in un compendio in fase di emanazione.